

Codice A1702A

D.D. 19 dicembre 2016, n. 1254

Concessione di azienda agri-turistico-venatoria denominata "Lignolo" e della zona di addestramento cani da caccia con facolta' di sparo di tipo "C" ricadente nella zona faunistico-venatoria della Provincia di Alessandria.

Visto l'art. 16 della L. 157/1992 in base al quale la Giunta regionale, su richiesta degli interessati e sentito l'INFS, ora Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), può autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie;

vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. con la quale si dettano i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie;

visto l'art. 1, comma 2 dei criteri approvati con la citata D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. che stabilisce che il Settore regionale Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura (ex Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica), autorizza l'istituzione di A.F.V. e di A.A.T.V., soggette a tassa di concessione regionale, entro i limiti del 14,5% del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Provincia e:

- sino al 14% in ciascun Ambito territoriale di caccia (A.T.C.);
- sino al 7% in ciascun Comprensorio alpino (C.A.);

vista l'istanza presentata in data 01.07.2016 e registrata al prot. n. 29086/A1702A dal Signor TALLONE Andrea, intesa a istituire l'azienda agri-turistico-venatoria denominata "Lignolo", di ha 313.99.00, ricadente nei comuni di Capriata d'Orba e Basaluzzo, zona faunistica della Provincia di Alessandria;

visto l'atto costitutivo del "Consorzio Azienda Agri Turistico Venatoria "Lignolo"" rogito Notaio Dott. BISIO Erika rep. n. 3883 - racc. n. 2985 del 24.05.2016, contenente tra l'altro:

- lo statuto consortile;
- la nomina del Presidente del Consorzio e concessionario dell'A.A.T.V.;
- la durata del consorzio fino al 31.01.2025;

dato atto che, ai fini dell'istituzione dell'azienda agri-turistico-venatoria, il Sig. TALLONE Andrea, nominato concessionario, ha presentato la documentazione prevista dalla citata D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.;

considerato che l'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) con nota n. 55753/T-B3B del 19.09.2016, ha espresso -ai sensi dell'art. 16 comma 1 della L. 157/1992- parere favorevole in merito all'idoneità delle caratteristiche ambientali e faunistiche del territorio, raccomandando una gestione coerente con le indicazioni tecniche formulate dal medesimo Istituto nel "Documento orientativo" di cui all'art. 10, comma 11 della L. 157/1992;

vista la nota prot. n. 31444/A1702A del 14.07.2016, inviata alla Provincia di Alessandria e all'Ambito territoriale di caccia A.T.C. AL2 "Pianura Alessandrina", concernente la pubblicazione di comunicazione di avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ex artt. 15 e 16 della l.r. n. 14/2014, avvenuta sul B.U.R.P. n. 28 del 14.07.2016, per le istruzioni delle istanze di nuova concessione;

considerato che la Provincia di Alessandria e l' A.T.C. AL2 "Pianura Alessandrina" non hanno fatto pervenire osservazioni in merito;

viste le risultanze del sopralluogo sul posto effettuato in data 21.11.2016, agli atti del Settore;

considerato che l'istituzione dell'azienda di cui sopra è soggetta, oltre che alla legge n. 157/1992, alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., alle linee guida approvate con D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e s.m.i. e all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) adozione, da parte del concessionario, di tutte le iniziative idonee a salvaguardare, conservare e migliorare l'ambiente naturale e di protezione della fauna dell'area interessata. In particolare si richiama quanto stabilito dal punto 1 delle linee guida, approvate con D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e s.m.i., in ordine ai miglioramenti ambientali;

2) presentazione, sempre da parte del concessionario, entro il 15 giugno di ciascun anno del piano annuale di prelievo relativo alle specie oggetto di incentivazione faunistica secondo quanto stabilito dal punto 4 dell'allegato alla già richiamata D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e s.m.i.;

3) le specie oggetto di prelievo verranno autorizzate nel piano annuale di assestamento e di prelievo approvato dalla Giunta regionale, tenuto conto del programma pluriennale relativo alle singole specie previsto dalla citata D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e s.m.i.;

4) per le specie cacciabili non comprese nel piano di assestamento e di prelievo l'esercizio venatorio è consentito nel rispetto dei periodi stabiliti e dei limiti di carniere previsti dalla normativa vigente.

Il concessionario deve altresì attenersi all'osservanza dei seguenti obblighi:

- divieto di affitto e sub-concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria;

- esercitare la vigilanza nel territorio dell'azienda da almeno una guardia giurata dipendente ovvero da una guardia giurata volontaria, il cui nominativo deve essere comunicato al competente Settore della Regione e della Provincia;

- corrispondere la tassa di concessione regionale anno per anno nella misura e nei termini stabiliti dalle leggi di istituzione ed applicazione del tributo e trasmettere la ricevuta attestante il pagamento della tassa di concessione all'Assessorato Agricoltura - Settore Conservazione e Gestione della Fauna Selvatica e Acquacoltura - della Regione;

- deve sottoporsi a tutte le ispezioni e controlli che saranno ordinati dall'Amministrazione regionale, tramite proprio personale dipendente, nonché dagli organi di vigilanza della Provincia e del Corpo Forestale dello Stato;

- durante il periodo di validità della concessione, deve comunicare tempestivamente alla Giunta regionale eventuali variazioni intervenute in ordine ai requisiti richiesti per l'intestazione della stessa, al soggetto preposto alla vigilanza, le disdette eventualmente pervenute e le modifiche faunistico-ambientali e territoriali;

vista l'istanza presentata in data 01.07.2016 e registrata al prot. n. 29086/A1702A dal Signor TALLONE Andrea, intesa ad ottenere l'istituzione di una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C su fauna selvatica di allevamento

appartenente alle specie starna, quaglia e fagiano, per una superficie di ettari 93.10 all'interno della suddetta azienda, per il periodo massimo consentito dalla normativa vigente;

dato atto che ai fini dell'istituzione della zona anzidetta il concessionario ha presentato la documentazione prevista dall'art. 2, comma 1, dell'allegato alla citata D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii.:

- statuto del Consorzio per l'Azienda Agri Turistico Venatoria "Lignolo";
- planimetria dell'azienda agri-turistico-venatoria comprensiva della zona che si intende costituire;
- regolamento di gestione della zona;

visto l'articolo 12 dello "Statuto del Consorzio per l'Azienda Agri Turistico Venatoria "Lignolo", rogito Notaio Dott. BISIO Erika rep. n. 3883 - racc. n. 2985 del 24.05.2016, che autorizza il concessionario a richiedere l'istituzione di zone di addestramento, allenamento e gare per cani da caccia di tipo C;

considerato che l'istituzione della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, rispetta i limiti stabiliti dell'art. 1, comma 4, della D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii.;

ritenuto, pertanto, di accogliere le sopraindicate istanze del concessionario;

vista la D.G.R. n. 26-181 del 28.07.2014 "Integrazione delle schede contenute nell'allegato A della D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione"";

attestato, nelle more di quanto disposto dal punto 7.1.12 del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2015-2017, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

tutto ciò premesso,

dato atto che sono state avviate le procedure di cui all'ex art. 7 della legge n. 55 del 19.03.1990;

IL DIRIGENTE

vista la L. 157/1992 e ss.mm.ii.,
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;
visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.;

vista la D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

determina

- di autorizzare, per le motivazioni riportate in premessa, l'istituzione dell'azienda agri-turistico-venatoria denominata "Lignolo" di ha 313.99.00, ricadente nei comuni di Capriata d'Orba e

Basaluzzo, zona faunistica della Provincia di Alessandria, per l'area delimitata nella planimetria agli atti, a favore del Signor TALLONE Andrea, fino al 31.01.2025;

- di autorizzare, all'interno dell'azienda agri-turistico-venatoria "Lignolo", l'istituzione di una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie starna, quaglia e fagiano, individuata nella cartografia agli atti del Settore ed avente una superficie di ettari 93.10, fino al 31.01.2025, data di scadenza della concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria.

Debbono essere rispettate le seguenti indicazioni gestionali formulate dall'SPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) nella propria espressione di parere in merito all'istituzione dell'azienda agri-turistico-venatoria "Lignolo", di cui alla nota n. 55753/T-B3B del 19.09.2016:

- una gestione coerente con le indicazioni tecniche formulate dal medesimo Istituto nel "Documento orientativo" di cui all'art. 10, comma 11 della L. 157/1992.

Relativamente alla zona addestramento cani, il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle linee guida approvate con D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., della determinazione dirigenziale n. 769 del 27.11.2015, del regolamento di gestione predisposto dal medesimo e all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. L'esercizio delle attività di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia è consentito esclusivamente al concessionario ed a coloro che siano autorizzati dal medesimo.
2. In caso di variazione della durata di validità delle zone, delle superfici e localizzazione delle stesse, delle specie di fauna selvatica immesse e delle modalità di esercizio il concessionario deve darne comunicazione al Presidente della Giunta regionale, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
3. L'attività di addestramento e allenamento cani è consentita dal 15 gennaio al 10 settembre. Durante la stagione venatoria, sui terreni ricompresi nella zona di addestramento e allenamento cani è consentito l'esercizio dell'attività venatoria.
4. Per l'esercizio delle attività di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia è necessario il possesso di idonea copertura assicurativa. I soggetti che intendono avvalersi anche della facoltà di sparo nelle zone di tipo C, devono essere in possesso di licenza di porto di fucile e dell'assicurazione.
5. Nella zona è consentito l'accesso del cacciatore con fucile, accompagnato almeno da un cane e non più di due. Nelle stesse zone lo sparo è comunque vietato nelle giornate di martedì e venerdì.
6. Il concessionario è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione attestante la liceità dell'abbattimento della fauna selvatica all'interno della zona di tipo C, nei periodi consentiti, riportante il giorno ed il numero dei capi abbattuti.
7. Nei giorni in cui si effettuano gare cinofile regolarmente autorizzate sono vietate le attività di addestramento e allenamento dei cani.

8. I soggetti regolarmente autorizzati dal concessionario sono tenuti a risarcire eventuali danni provocati a cose, animali o persone nell'espletamento delle attività di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia.

9. I confini della zona devono essere chiaramente individuati e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm 20 per 30, recanti la dicitura:

“Azienda agri-turistico-venatoria: zona addestramento, allenamento e gare dei cani da caccia di tipo C.”.

Ai sensi dell'articolo 6 dell'allegato alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., la presente determinazione acquista efficacia dalla data del 01.02.2016, a partire da cui il concessionario è tenuto a delimitare l'area dell'azienda agri-turistico-venatoria con tabelle perimetrali idonee a individuarne i confini, nonché all'osservanza delle prescrizioni citate in premessa.

La presente determinazione sarà trasmessa al concessionario, alla Provincia di Alessandria e all'A.T.C. AL 2.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dr. Paolo BALOCCO-